

**BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO DEI CIMITERI DI ALESSANDRIA E PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, COMPRESIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE, CON AMPLIAMENTI/NUOVE REALIZZAZIONI DEI COMPLESSI CIMITERIALI**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, avanti a \_\_\_\_\_

**TRA**

il **COMUNE DI ALESSANDRIA**, con sede in Alessandria (AL), Piazza della Libertà, n. 1 (C.F. 00000000000 e P.IVA 00000000000), in persona del Sindaco in carica;

**E**

il **costituendo RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI)** composto da: **CONSORZIO OPERE DI MISERICORDIA** (mandataria), con sede in Firenze (C.F. 00000000000 e P. Iva 00000000000), **LA ROCCA s.r.l.** (mandante), con sede in XXXXXXXXXXXX (C.F. 00000000000 e P. Iva 00000000000) e **GEA S.C.S.**, (mandante), con sede in XXXXXXXXXXXX (C.F. 00000000000 e P. Iva 00000000000) in persona del Presidente della XXXXXXXXXXXX. Di seguito anche indicate congiuntamente come "Parti".

**PREMESSO CHE**

- a. in data **20/09/2019** il RTI indicato sopra ha presentato la proposta di Project Financing (**poi modificata e integrata nel giugno 2020**) avente ad oggetto la Concessione per "la 'riqualificazione', anche attraverso interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione anche con ampliamenti/nuove realizzazioni, e la successiva gestione di tutti i Cimiteri del territorio del Comune di Alessandria";
- b. il Comune di Alessandria ha valutato positivamente la proposta e, con **delibera di Giunta Comunale n. 148 in data 16/07/2020**, ha **disposto l'inserimento del** relativo Progetto di fattibilità negli strumenti di programmazione e ha proceduto all'approvazione del Progetto stesso, **dichiarandolo di pubblico interesse**;
- c. in data **\_\_/\_\_/2020** il Comune di Alessandria ha pubblicato il bando, **il disciplinare di gara ed i relativi allegati**, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità proposto dal RTI;
- d. in data **\_\_/\_\_/2021 sono state presentate le offerte da parte del RTI e dei seguenti operatori economici \_\_\_\_\_**;
- e. la procedura si è conclusa con l'aggiudicazione a favore **di ... del RTI**;
- f. **tale soggetto RTI**, avvalendosi della facoltà prevista dal bando, provvederà a costituire, dandone tempestiva comunicazione al Comune di Alessandria, una società di progetto in forma di società a responsabilità limitata il cui capitale sociale sarà pari a \_\_\_\_\_,00 Euro;
- g. la Società di Progetto diventerà concessionaria subentrando al **soggetto RTI** medesimo nel rapporto di concessione oggetto della presente Convenzione senza necessità di approvazione o di autorizzazione e tale subentro non costituirà cessione di contratto;
- h. le Parti intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la concessione per la gestione del "sistema" dei cimiteri di Alessandria e per l'effettuazione dei **lavori di "riqualificazione", comprensiva di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione, con ampliamenti/nuove realizzazioni dei complessi cimiteriali**;
- i. l'importo dell'investimento ed i costi di progettazione, **realizzazione dei lavori di "riqualificazione", comprensiva di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione, con ampliamenti/nuove costruzioni**, unitamente agli altri elementi indicati **sia nell'offerta tecnica che** nel Piano Economico-Finanziario **contenuto nell'offerta economica ed** alla durata della Concessione, costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'equilibrio economico e finanziario dell'operazione;

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti si stipula quanto segue

### ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione, **unitamente al bando, al disciplinare di gara e relativi allegati, all'offerta tecnica ed economica aggiudicataria.**
2. **In caso di contrasto fra le disposizioni contenute nella presente Convenzione e gli altri documenti di cui al comma 1, prevalgono le previsioni della presente Convenzione.**

### ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Concedente: il Comune di Alessandria, **in persona del RUP e del Direttore dell'esecuzione ognuno per le rispettive competenze.**
2. Concessionario: **il RTI soggetto assegnatario** ~~composto dai soggetti sopra indicati.~~
3. Codice dei Contratti: d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Concessione: indica il rapporto tra il Concedente ed il Concessionario come regolato dalla presente Convenzione.
5. Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione.
6. Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento dei lavori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari **per la realizzazione degli interventi di "riqualificazione", comprensiva di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione, con ampliamenti/nuove costruzioni e per l'erogazione dei servizi contenuti nello Studio di Fattibilità, così come integrato in sede di offerta tecnica e** come di volta in volta modificato ed aggiornato.
7. Piano Economico-Finanziario: **è** il documento recante l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario, **come prodotto in sede di offerta economica ed** asseverato, costituente parte integrante della **presente Convenzione.**
8. Promotore: indica il RTI composto dai soggetti sopra indicati.
9. Proposta: indica la proposta presentata dal Promotore e dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell'art. 183 del Codice dei Contratti.
10. Società di Progetto: indica la società che verrà costituita dall'aggiudicatario RTI.
11. Studio di Fattibilità: indica il documento oggetto della Proposta, **come modificato ed integrato in sede di offerta tecnica.**
12. Aree interessate: indica le aree su cui sorgono le strutture cimiteriali comunali.

### ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Concessione ha **per** oggetto:
  - a. la gestione del "Sistema" dei cimiteri di Alessandria, secondo quanto previsto nello Studio di Fattibilità, **così come integrato in sede di offerta tecnica**, e negli altri documenti costituenti la Proposta;
  - b. l'effettuazione degli interventi di "riqualificazione", **comprensiva di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione, con ampliamenti/nuove costruzioni** delle strutture costituenti il "Sistema", principalmente tramite:
  - c. la realizzazione nuovi loculi:
    - i. Cimitero monumentale di Alessandria;
    - ii. Cimitero di Casalbagliano;
    - iii. Cimitero di Valle san Bartolomeo;
  - d. la realizzazione di un cimitero per animali da affezione;
  - e. lo smaltimento dell'amianto;

- f. il piano di controllo e manutenzione annuale coperture in amianto;
  - g. la manutenzione **di** tetti in coppi o tegole;
  - h. la manutenzione **di** canali, pluviali e scarichi;
  - i. il risanamento intonaci;
  - j. la pulizia **di** tombini e vialetti;
  - k. il taglio erba e verde;
  - l. il consolidamento strutturale (Valle San Bartolomeo);
  - m. tutti gli altri interventi oggetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.**
2. Gli interventi previsti sono meglio descritti nello Studio di Fattibilità presentato dal Concessionario, **come integrato in sede di gara.**

#### **ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

1. La Concessione del servizio avrà durata di venti anni, con decorrenza **dal verbale di consegna delle aree interessate.**

#### **ART. 5 - SOCIETÀ DI PROGETTO, ESECUZIONE DEI LAVORI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI**

1. Il Concessionario **si riserva di costituire** una Società di Progetto nella forma di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 184 del Codice dei Contratti, che avrà capitale sociale pari ad Euro \_\_\_\_\_.
2. **L'affidamento dei lavori e l'erogazione dei servizi sono disciplinati dal paragrafo "L." del disciplinare di gara, che deve intendersi qui integralmente richiamato.**
3. Per gli affidamenti diretti ai soci **della Società di Progetto** varranno le seguenti condizioni:
- a. le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto dei requisiti di qualificazione indicati in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati;
  - b. le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni del progetto esecutivo;
  - c. le opere potranno essere subappaltate dal socio **nel rispetto dei** limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.
4. La Società di Progetto potrà affidare ad altri soggetti alcune delle attività oggetto della **Convenzione**, secondo la disciplina prevista dal successivo articolo 9.
5. La Società di Progetto diventerà a tutti gli effetti Concessionario a titolo originario e sostituirà l'aggiudicatario in tutti i rapporti con il Concedente.
6. La Società di Progetto potrà emettere obbligazioni e titoli di debito secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice dei Contratti.

#### **ART. 6 - IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO**

1. Trattandosi di gestione di servizio pubblico, il Concessionario non può per nessun motivo interromperne o sospenderne, anche parzialmente, l'erogazione, ad eccezione di scioperi o eventi di forza maggiore. Anche in tali casi, il Concessionario deve comunque adottare misure volte ad arrecare il minor disagio possibile e ad assicurare la massima tutela della salute e incolumità pubbliche e dell'ambiente.
2. Il suddetto servizio è da considerarsi "Servizio Pubblico Essenziale" ai sensi dell'articolo 1 della legge 12.6.1990, n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e s.m.i..
3. Il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad eseguire tutte le attività inerenti alla progettazione, alla gestione del servizio e alla realizzazione dei lavori, compreso il mantenimento in funzione e/o eventualmente la sostituzione degli impianti e delle attrezzature aziendali necessari all'erogazione del servizio, affinché gli stessi rimangano idonei allo svolgimento dello stesso e adeguati tecnologicamente per garantirne il regolare svolgimento.

4. Per la progettazione, il Concessionario assume l'obbligo di eseguire, a proprie cure e spese, tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali.
5. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei documenti contrattuali e nella documentazione progettuale, fermo restando che i permessi di costruire relativi alle opere da realizzare verranno rilasciati a titolo gratuito dall'amministrazione competente, a norma dell'art. 17, comma 3, lettera c, del D.P.R. n. 380/2001.
6. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla Convenzione **ed in conformità ai progetti esecutivi da redigere e verificare a norma dell'art. 26 del Codice dei Contratti per ciascun intervento, nonché** al Cronoprogramma e nel rispetto delle norme di settore applicabili; resta salva la possibilità di realizzare i lavori in termini anticipati rispetto alle previsioni del Cronoprogramma.
7. Il Concessionario si obbliga ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali, accollandosi in via esclusiva i costi degli interventi medesimi.
8. Il Concessionario si obbliga a provvedere all'esecuzione **di tutti** i lavori di manutenzione straordinaria **e ristrutturazione, con ampliamenti/nuove costruzioni** delle strutture cimiteriali, così come indicati nelle schede di progetto allegate allo studio di fattibilità **e nell'offerta tecnica**.
9. Il Concessionario si obbliga ad osservare gli impegni previsti nello Studio di Fattibilità e negli altri documenti costituenti **l'offerta tecnica ed economica** per tutta la durata della Convenzione, con particolare riguardo al contributo da erogare annualmente in favore del Comune di Alessandria, nella misura indicata nel Piano Economico-Finanziario **contenuto nell'offerta economica**.
10. Il Concessionario si impegna a mantenere aggiornati il certificato di prevenzione incendi, i certificati impiantistici, il DVR ed i certificati **relativi alle verifiche statiche delle strutture cimiteriali**.
11. In relazione all'organizzazione del servizio, il Concessionario s'impegna specificatamente a:
  - a. comunicare preventivamente al Concedente, per iscritto, i nomi dei dipendenti impiegati nel servizio, esperti e qualificati, che devono essere in numero adeguato al servizio da svolgere;
  - b. fornire ai propri dipendenti appropriate divise da lavoro contenenti anche lo stemma del Comune di Alessandria e tesserino di riconoscimento da portare in modo ben visibile durante tutta la durata dell'orario di lavoro;
  - c. designare e segnalare al Concedente un responsabile del servizio che sia sempre presente sul posto di lavoro durante l'orario di lavoro. Tale responsabile dovrà essere dotato di apparecchio cerca persone o telefono cellulare.
12. Nella tabella allegata sono elencati gli interventi che il Concessionario **è tenuto ad** effettuare, **anche in attuazione degli impegni assunti in sede di offerta**, con l'indicazione della relativa tempistica (v. Allegato 1).
13. **Il Concessionario è comunque tenuto all'osservanza del principio di correttezza e leale collaborazione sancito dall'art. 1175 codice civile.**

#### **ART. 7 - IMPEGNI DEL CONCEDENTE**

1. Nell'ambito dei rapporti con il Concessionario, il Concedente si impegna a:
  - a. compiere, nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie al progetto in relazione alla realizzazione degli interventi edilizi e all'erogazione dei servizi, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni;
  - b. prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diversi dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dalla richiesta scritta del

- Concessionario;
- c. svolgere le attività di vigilanza e di collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice dei Contratti ed in conformità alla presente Convenzione;
  - d. cooperare con il Concessionario e con i finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del contratto di finanziamento e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario;
  - e. adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di interferenze che possano ostacolare o pregiudicare il progetto entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma;
  - f. comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione dalla fase di progettazione a quella di gestione;
  - g. esentare il Concessionario dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e da ~~ogni altro~~ **altri tributi locali nell'ambito del servizio in concessione risultando detto servizio "servizio pubblico" svolto per conto dell'Ente pubblico;**
  - h. farsi carico della corretta individuazione delle aree interessate nei mappali catastali sostenendo i relativi costi.
2. Il **Concedente** ha facoltà di richiedere al Concessionario copia degli archivi informatici utilizzati nell'ambito del servizio affidato in concessione. Nel corso dell'erogazione del servizio, i suddetti archivi potranno essere richiesti **per iscritto** e dovranno essere forniti su supporto non riscrivibile, nei formati standard disponibili, corredati del tracciato record e della documentazione necessaria per una piena comprensione del loro contenuto **entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.**
  3. **Il Concedente è comunque tenuto all'osservanza del principio di correttezza e leale collaborazione sancito dall'art. 1175 codice civile.**

#### **ART. 8 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE – PENALI E RISERVE**

1. Il Concedente potrà verificare in ogni momento la corretta gestione del servizio. **In particolare, si richiamano le previsioni di cui all'art. 181 comma 4 del Codice dei Contratti e delle relative Linee Guida ANAC n. 9, quali prescrizioni che le Parti assumono come vincolanti ai fini della presente Convenzione. Le attività di vigilanza sull'esecuzione della presente Convenzione saranno svolte per il Concedente dal RUP e dal Direttore dell'esecuzione in forza di quanto previsto al paragrafo "S." del Disciplinare di gara, nonché – per quanto compatibile – dal D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (v. Titolo III, che disciplina i Servizi e le Forniture).**
2. Il Concessionario si impegna a trasmettere al Concedente una relazione annuale sull'andamento della gestione dei servizi relativi alla Concessione.
3. Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utili alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione.
4. Quando, nell'ambito dell'attività di controllo, il Concedente rilevi carenze nell'erogazione o nella organizzazione dei servizi, contesta **motivatamente e per iscritto a mezzo PEC** al Concessionario la fattispecie rilevata. **A seguito di controdeduzioni scritte e documentate del Concessionario, da inviare a mezzo PEC entro 8 (otto) giorni dalla contestazione, il Concedente valuta le controdeduzioni e qualora esse siano considerate insufficienti a motivare le cause delle mancanze, applica le penali così come indicate nell'Allegato 2.**
5. **Il mancato rispetto del Cronoprogramma degli interventi (v. Allegato 1) per ragioni imputabili al Concessionario comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari al 0,1 per mille dell'importo dell'intervento oggetto di ritardo. L'applicazione della penale è preceduta dalla procedura disciplinata dal comma che precede.**
6. **L'applicazione delle penali di cui ai commi 4 e 5 che precedono viene operata in caso di mancato pagamento attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria definitiva e per le penali (v. paragrafo**

“0.” del Disciplinare di gara), emesse a norma dell’art. 183 comma 13 e dell’art. 103 del Codice dei Contratti.

7. Qualsiasi contestazione del Concessionario dovrà essere formulata per iscritto a mezzo PEC, a pena di decadenza, secondo il procedimento in contraddittorio disciplinato dal paragrafo “S.” del Disciplinare di gara, nella parte che riguarda le riserve.

#### **ART. 9 - SUBAPPALTO**

1. Il Concessionario potrà subappaltare nel rispetto della normativa vigente; il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni subappaltate.
2. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
3. In caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario la consegna o l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
4. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 174 del Codice dei Contratti.

#### **ART. 10 - COLLAUDO – VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE**

1. Il Concedente provvederà a nominare il collaudatore delle opere entro 60 giorni dalla comunicazione di inizio lavori di ciascuno degli interventi indicati nell’Allegato n. 1, che dovrà essere trasmessa dal Concessionario a mezzo PEC.
- ~~2. Qualora il Concedente non provveda alla nomina del collaudatore entro il termine indicato, l’adempimento sarà curato dal Concessionario, incaricando un professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria.~~
3. Entro sei mesi dall’ultimazione di ciascuno degli interventi, il collaudatore consegnerà al Concedente e al Concessionario il certificato di collaudo, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 102 del Codice dei Contratti.
- ~~4. Qualora il Concedente non provvedesse all’approvazione del certificato di collaudo entro 120 giorni dall’emissione dello stesso, questo si intenderà reso in senso favorevole.~~
5. Le spese del collaudo sono poste a carico del Concessionario. Sono altresì a carico del Concessionario le spese relative al corrispettivo del collaudatore, fino alla concorrenza massima di € 123.000,00 (al netto di IVA e INARCASSA).
6. Per il collaudo il Concessionario dovrà fornire al collaudatore tutta la documentazione eventualmente necessaria e richiesta dallo stesso.
7. Qualora il collaudo dovesse avere esito negativo, anche in parte, il Concessionario sarà tenuto, a proprie cure e spese, a rimuovere i vizi riscontrati, così da rendere l’opera eseguita a regola d’arte.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 102 del Codice dei Contratti.

9. Il Concessionario potrà richiedere il collaudo a seguito della realizzazione anche soltanto di una parte delle opere previste. Il Concedente provvede all'emissione del certificato di collaudo parziale entro 60 giorni dalla richiesta del Concessionario. ~~Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma 4.~~
10. Secondo quanto previsto al paragrafo "B.", lett. a), d) ed f) del disciplinare di gara, il Concedente provvederà a nominare il responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di ciascuno degli interventi indicati nell'Allegato n. 1, comunicando il nominativo al Concessionario a mezzo PEC.
11. Il Concessionario dovrà farsi carico altresì del superamento della fase di verifica preventiva dei progetti, a norma dell'art. 26 del Codice dei Contratti, nonché delle spese tecniche di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti ai lavori di cui all'Allegato n.1, fino alla concorrenza massima, rispettivamente, di € 80.000,00 (al netto di IVA e INARCASSA) e di € 258.000,00 (al netto di IVA e INARCASSA), secondo le previsioni del disciplinare di gara richiamate al comma precedente.

#### **ART. 11 - FORZA MAGGIORE**

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di forza maggiore, la parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata.
2. **In conformità con le Linee Guida ANAC n. 9 (punto "3.3."), per eventi di forza maggiore si intendono tassativamente:**
  - a. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, invasioni, insurrezioni e altre agitazioni civili;
  - b. tumulti e occupazioni delle aree su cui ricadono le strutture cimiteriali interessate o altri atti violenti di terzi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione aziendale tali da impedire la corretta esecuzione dei lavori previsti dalla presente Convenzione, nonché il corretto svolgimento dell'attività di gestione dei servizi stessi.
  - c. scioperi, sabotaggi o atti di scioperanti, conflitti tra lavoratori, purché non attinenti direttamente all'organizzazione aziendale del Concessionario e dei suoi fornitori;
  - d. fenomeni naturali avversi: esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, "bombe d'acqua";
  - e. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concessionario o a terzi affidatari dei lavori e servizi oggetto della presente Convenzione;
  - f. espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni, ordinate dalla Pubblica Autorità non dipendenti da fatti del Concessionario;
  - g. inquinamenti che necessitino interventi di bonifica dell'area interessata per cause non imputabili al Concessionario;
  - h. epidemie e contagi;
  - ~~i. riduzione della somma dei ricavi derivanti dalla gestione dei servizi, diretti e indiretti, riferiti all'erogazione dei servizi e/o delle concessioni cimiteriali superiore al 15% per almeno due anni consecutivi di gestione;~~
  - j. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
  - k. impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento.
3. La parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
4. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore, **anche tenendo conto del carattere temporaneo o definitivo dell'evento di forza maggiore**. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

#### **ART. 12 - SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI**

1. Qualora in seguito ad un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, questo non sia in grado di prestare, in tutto o in parte, i servizi **e/o i lavori** di cui all'art. 6, dovrà fornire nella comunicazione al Concedente di cui all'articolo 11, comma 1, un'indicazione del Servizio **e/o lavoro** che non può essere prestato a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente.
2. Entro 3 (tre) giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 10 (dieci) giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai servizi/**lavori** non erogabili.
3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 15 (quindici) giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione del servizio/**lavoro** interessato dall'evento.
4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire i servizi/**lavori** erogabili indicati nell'informativa.
5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, commi 1 e 2, il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi per motivi di pubblico interesse o **di** necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 3 (tre) giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma.
6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del servizio:
  - a. qualora la sospensione per forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario ecceda i 20 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione del servizio, nonché il periodo di validità della presente Convenzione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;
  - b. qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare una alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario di cui all'articolo 16 della presente Convenzione.
7. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano Economico-Finanziario, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 20 **a norma dell'art. 180 comma 3 del Codice dei Contratti.**

#### **ART. 13 - GARANZIE FORNITE DAL CONCESSIONARIO**

- ~~1.~~ Le Parti danno atto che il Concessionario ha prestato le **seguenti garanzie di cui al paragrafo "O.", lettera -a) del disciplinare di gara.**
  - ~~a. garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti, consistente in una fideiussione pari al 2% del valore dell'investimento risultante dallo Studio di Fattibilità rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ pari ad Euro \_\_\_\_\_, da intendersi svincolata con la sottoscrizione della presente Convenzione;~~
  - ~~b. fideiussione della durata pari alla concessione ovvero di un periodo di cinque anni rinnovabili, pari al 2,5% del valore di investimento risultante dallo Studio di Fattibilità.~~

#### **ART. 14 - POLIZZE ASSICURATIVE**

1. Il Concessionario si impegna a stipulare le **polizze assicurative di cui al paragrafo "O.", lettere -b.1), b.2), b.3) e b.4) del disciplinare di gara.**
2. ~~ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, polizza assicurativa a copertura:~~

- ~~a. dei danni subiti dal Concedente nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari al \_\_\_\_\_ [nella misura prevista nel bando di gara] \_\_\_\_\_ % dell'importo dei lavori;~~
- ~~b. della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata.~~
- ~~3. La copertura assicurativa di cui al precedente comma dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.~~
- ~~4. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, al momento della consegna dei lavori e, successivamente, entro \_\_\_\_\_ giorni dall'inizio di ogni anno, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.~~
- ~~5. Il Concessionario, attraverso la stipula di apposita polizza assicurativa, si farà carico anche della esecuzione degli interventi straordinari che si dovessero rendere necessari a fronte di eventi calamitosi, fatti salvi quei casi di forza maggiore di cui all'articolo 11, comma 2.~~

#### **ART. 15 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. Gli elementi indicati al punto i) delle premesse costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico e finanziario.
2. Le Parti danno atto che l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni riconducibili agli indicatori contenuti nel Piano Economico-Finanziario.

#### **ART. 16 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico-Finanziario qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 165 del Codice dei Contratti e allorché le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:
  - a. gli eventi di forza maggiore di cui all'art. 11;
  - b. l'entrata in vigore di norme legislative, regolamentari, **sostanziali modifiche di consuetudini/usi** che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell'opera, nonché di gestione dei servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
  - c. i periodi di sospensione di cui all'art. 12.
2. Qualora il Concessionario ottenga risultati economici dalla gestione del servizio superiori alla somma tra il tasso interno del rendimento del capitale investito e l'inflazione relativa all'anno precedente, il Concessionario stesso dovrà accantonare il 50% di tale eccedenza per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria che non siano stati previsti nelle schede di progetto.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove non si verifichi la necessità di tali interventi, il Concessionario potrà proporre di utilizzare le somme così accantonate per eseguire altri interventi riferiti comunque a manutenzioni di natura straordinaria che sarebbero a carico del Concedente.
4. Per gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicheranno i prezzi del listino delle opere edili della Regione Piemonte che sarà all'epoca in vigore, con uno sconto medio pari al 15%.
5. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:
  - a. Piano Economico-Finanziario in disequilibrio;
  - b. Piano Economico-Finanziario che riproduce la proposta di revisione;
  - c. relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che

- hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d. relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
  - e. "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in convenzione di quanto previsto nel Piano Economico-Finanziario revisionato.
6. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione. **Il Concedente ha facoltà di sottoporre l'ipotesi di revisione alla previa valutazione del NARS, come previsto dall'art. 182 comma 3 del Codice dei Contratti.**
7. Qualora le Parti non raggiungessero un accordo sulla revisione del Piano Economico- Finanziario, si applicherà quanto previsto al successivo articolo 20 della presente Convenzione.

#### **ART. 17 - ALLOCAZIONE DEI RISCHI**

1. L'allocazione dei rischi - La matrice dei rischi. Alla luce di quanto esposto in precedenza si considera conforme a quella indicata dalla Decisione Eurostat 11/02/2004.
2. La tabella che segue elenca i quattro possibili intervalli percentuali entro i quali il rischio può essere considerato di natura nulla, lieve, moderata o forte.

Valore probabilistico espresso in termini %
Nulla ( $x=0$ )
Lieve ( $0 < x < 5\%$ )
Moderato ( $5\% \leq x < 20\%$ )
Forte ( $x \geq 20\%$ )

3. I rischi connessi all'operazione di project financing oggetto della presente Convenzione sono ripartiti secondo la matrice di allocazione dei rischi **di cui all'Allegato 3.**

#### **ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti, il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi specificati all'art. 6, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo del Concessionario indicato nell'art. 23 della presente Convenzione.
2. La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
  - a. gravi vizi o difformità dell'opera riscontrate nella fase di esecuzione dei lavori;
  - b. gravi violazioni che comportino la mancata erogazione dei servizi di cui all'art. 6, comma 11, della presente Convenzione;
  - c. mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o di una delle polizze assicurative di cui agli artt. 13 e 14 della presente Convenzione;
  - d. gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
3. In ogni caso di risoluzione della Convenzione, il Concessionario sarà tenuto a risarcire al Concedente tutti i danni diretti ed indiretti che siano conseguenza del proprio inadempimento, nessuno escluso ed eccettuato, ed a rifondere allo stesso i maggiori oneri subiti qualora nel frattempo maturate.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione l'art. 1453 del codice civile.

#### **ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 176 del Codice dei Contratti, il Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente agli obblighi specificati all'art. 7, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nel successivo art. 23.
2. Nella misura in cui sia necessario garantire la continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione del servizio medesimo alle modalità e condizioni stabilite dalla presente Convenzione, limitatamente alle risorse economiche disponibili per il Concessionario medesimo senza far ricorso ad indebitamento e comunque non oltre la conclusione dell'anno di concessione in corso.
3. Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
  - a. il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
  - b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
  - c. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro apposito verbale entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intenderanno definitivamente accertati.
5. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 90 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 4.

#### **ART. 20 - RECESSO**

1. Qualora entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 16, comma 5, non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ovvero il Concedente potranno recedere dalla Convenzione.
2. In caso di recesso dalla Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 60 giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Convenzione, al fine di quantificare gli importi a norma dell'art. 182, comma 3, ultimo periodo del Codice dei Contratti.

#### **ART. 21 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. Alla scadenza della Concessione, l'opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo concessionario nella gestione del servizio.
2. Il Concedente si impegna ad avviare almeno 6 mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

#### **ART. 22 - EFFICACIA**

1. La presente Convenzione assume efficacia dalla sottoscrizione della stessa.

#### **ART. 23 - COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY**

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario si intendono

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a. per il Concedente: \_\_\_\_\_;
  - b. per il Concessionario: \_\_\_\_\_.
2. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti.
  3. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni di legge, il Concedente designa il Concessionario quale responsabile del trattamento dei dati personali concernenti l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

#### **ART. 24 - FORO COMPETENTE**

1. Per ogni controversia sull'interpretazione ed esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Alessandria.
2. Tale competenza non potrà essere derogata neppure per ragioni di connessione o contingenza di cause.

Allegato 1: tabella **completa** degli interventi **da eseguire** ad opera del Concessionario, **con allegato Cronoprogramma dei medesimi (come da Studio di Fattibilità ed offerta tecnica presentata in sede di gara).**

**Allegato 2: tabella delle penali convenzionali contenuta nella bozza di convenzione del Promotore**

**Allegato 3: matrice dei rischi contenuta nella bozza di convenzione del Promotore**

XXXXXXXXXXXXX in qualità di mandataria del RTI	Comune di Alessandria
Il Presidente _____	Il Dirigente _____

**N.B. - Il testo della presente convenzione, posta a base di gara, evidenzia:**

**IN ROSSO** LE MODIFICHE APPORTATE DAL COMUNE DI ALESSANDRIA RISPETTO AL TESTO DI CONVENZIONE OGGETTO DI APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 16 LUGLIO 2020, N. 148. TUTTI I CONCORRENTI SONO OBBLIGATI AD ACCETTARE TALI MODIFICHE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA;

**IN VERDE** LE ULTERIORI MODIFICHE APPORTATE DAL COMUNE DI ALESSANDRIA OGGETTO DEGLI (EVENTUALI) IMPEGNI AD ACCETTARE LA REVISIONE DELL'ART. 8 E DELL'ART. 10 DELLA CONVENZIONE. TALI MODIFICHE NON SONO OBBLIGATORIE, MA SONO OGGETTO DEI CRITERI TABELLARI DI VALUTAZIONE PREVISTI AI PUNTI, RISPETTIVAMENTE, D.1) E D.2) DELL'ALLEGATO A AL DISCIPLINARE DI GARA. NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE NON ACCETTI LE MODIFICHE IN **VERDE**, IL TESTO DELLA

**CONVENZIONE RESTERA' QUELLO DI CUI ALL'APPROVAZIONE DI GIUNTA DEL 16 LUGLIO 2020, N. 148, FATTA ECCEZIONE PER LE MODIFICHE IN ROSSO.**